

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3489 del 27/07/2020
Oggetto	SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DI ACQUE SUPERFICIALI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3600 del 27/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette LUGLIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DI ACQUE SUPERFICIALI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40 con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO:

- che il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.), fermo restando che per la

sospensiva oggetto del presente provvedimento non può trovare in alcun modo applicazione quanto disposto dal comma 3 del citato art. 30;

- che ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33, il rispetto del D.M.V. è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio. Conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del D.M.V. o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;
- che anche ai titolari di autorizzazione provvisoria e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del D.M.V. costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO:

- che l'art. 57 delle Norme del P.T.A. "Tempi di applicazione del D.M.V." stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il D.M.V. idrologico e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del D.M.V. siano applicati entro il 31/12/2016;
- che nell'Allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del D.M.V. di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;
- che il Titolo IV del P.T.A. (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al D.M.V. dei corpi idrici interessati;
- che, in particolare, l'art. 51 comma 2 del P.T.A. stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs 152/2006);

RILEVATO:

- che da misure dirette di portata effettuate dall'Area Idrologia di Arpae-SIM in data 15/07/2020 nei seguenti punti:
 - fiume Marecchia, sez. di misura denominata Ponte Verucchio;
 - fiume Marecchia, sez. di misura denominata Ponte Baffoni;e dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio dall'Area Idrologia di Arpae-SIM sui torrenti Conca e Uso, si è evidenziato come alle sezioni monitorate i corsi d'acqua abbiano portate di deflusso inferiori al valore di D.M.V. individuato nell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015 e conseguentemente nei Piani di Gestione distrettuali;
- che le previsioni meteo-climatiche a medio periodo non individuano variazioni che possano apportare precipitazioni significative tali da modificare in modo sostanziale il regime di deflusso in atto;

RITENUTO:

- che sia necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale nel rispetto della pianificazione di settore;
- che tali provvedimenti verranno revocati in forma espressa al ripristino delle condizioni di rispetto del D.M.V. sulla base delle misurazioni effettuate dall'Area Idrologia di Arpae-SIM;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il Dott. Stefano Renato de Donato, Responsabile del S.A.C. di Rimini;

DATO ATTO altresì della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di disporre, **a far data dal 28/07/2020**, la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua di seguito elencati:

- **torrente Uso e affluenti;**
- **torrente Conca e affluenti;**
- **fiume Marecchia e affluenti;**

b) di stabilire che il divieto di cui al punto a) ha efficacia per i titolari di autorizzazione provvisoria, di concessione di derivazione e per coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell'iter istruttorio;

c) di stabilire che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o, nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al S.A.C. le modalità di disattivazione in modo tale che siano effettive e facilmente controllabili;

d) di permettere, qualora **a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al D.M.V.** di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:

1. prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

e) di precisare che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano finalizzate a garantire l'approvvigionamento idro-potabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque regionale;

f) di precisare che non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di D.M.V., che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;

g) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sia da considerarsi soggetto alle sanzioni previste dall'art.17 del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 e s.m.i.;

h) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento circa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo o la mancata comunicazione dell'impossibilità della rimozione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155 comma 2 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o del titolo concessorio;

- i) di affidare agli agenti accertatori e agli organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
- j) di rinviare ad apposito atto la revoca delle presenti disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consentano in modo stabile ovvero al ripristino delle condizioni di rispetto del D.M.V. sulla base delle misurazioni effettuate dal Servizio Idrologia di Arpae;
- k) di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni del territorio della Provincia di Rimini, alla Provincia di Rimini, alla Unione dei Comuni Valle del Marecchia e all'Unione dei Comuni della Valconca per l'affissione ai relativi Albi Pretori, alla Prefettura, all'Unità dei Carabinieri Forestali territorialmente competente, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica della Romagna, ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
- l) di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 104;

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.